

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1987

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BORRONI, BARBIERI, CORVINO,
DI BELLA, SCRIVANI e GIOVANNELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1995

**Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante
misure urgenti nel settore lattiero-caseario**

ONOREVOLI SENATORI. - Questi anni di applicazione del regime delle quote latte in Italia, caratterizzata da incertezze normative, hanno evidenziato la necessità e l'urgenza di una revisione della legge 26 novembre 1992, n. 468.

In particolare, si tratta, da un lato, di difendere la produzione reale di latte e dall'altro, di rendere più snella e trasparente la gestione del sistema delle quote latte nel nostro Paese.

Per rispondere all'emergenza determinata dal taglio della quota B, questa proposta di legge si prefigge l'obiettivo di far corrispondere definitivamente la produzione con l'assegnazione delle quote. Questo si può realizzare attraverso un piano di ristrutturazione che prevede il ritiro di quote non prodotte, dietro indennizzo, e la riassegnazione di tali quote ai produttori che ne facciano richiesta, con priorità per chi ha subito una riduzione di quota B, versando presso un fondo nazionale un corrispettivo per quanto richiesto.

Inoltre il disegno di legge ridefinisce i compiti spettanti alle Regioni ed all'AIMA: alle prime dovrà essere affidata la gestione

del sistema, la seconda dovrà svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento. Contestualmente sarà necessario un coinvolgimento di carattere consultivo di tutti i soggetti interessati alla gestione della legge: le organizzazioni di produttori, le associazioni e le unioni nazionali dei produttori.

Si prevede poi la modifica del sistema della trattenuta del superprelievo da parte dell'acquirente. Poichè è ormai consolidato il fatto che il dato produttivo nazionale è al di sotto della quota assegnataci dalla Comunità europea, è possibile prevedere che il superprelievo sia eventualmente pagato dai produttori a fine campagna, dopo l'effettuazione della compensazione.

Un altro aspetto rilevante riguarda la modifica delle regole che sovrintendono al trasferimento delle quote, attraverso meccanismi più snelli ed efficaci. A tal proposito si prevede l'immediata efficacia dell'atto di cessione di quota senza azienda e una revisione delle aree geografiche entro le quali è possibile effettuare la compravendita.

Infine sono previste procedure amministrative che rendono più semplice, flessibile e trasparente l'intero sistema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Per la campagna 1995-96, con riferimento all'articolo 8 del Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, viene attuato un piano di ristrutturazione della produzione lattiera al fine di far corrispondere definitivamente la produzione con l'assegnazione delle quote. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi del piano, per la sola campagna 1995-96 non è consentito il trasferimento della quota senza alienazione dell'azienda. I contratti in scadenza possono comunque essere trasformati in atti di compravendita ai sensi del presente articolo.

2. I produttori interessati all'acquisizione di quote fanno richiesta di assegnazione delle quote stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) predispone una graduatoria di coloro che hanno fatto richiesta prevedendo una priorità per coloro che hanno subito una riduzione della quota B ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

3. Contestualmente l'AIMA avvia un piano di ritiro di quote nei confronti di produttori che dispongono di quote non prodotte, anche parziali, previo indennizzo pari a lire quattrocento per chilogrammo. L'AIMA riassegna le quote ritirate utilizzando la graduatoria all'uopo predisposta fino ad esaurimento delle quote disponibili, previo pagamento di lire quattrocento per chilogrammo di quota latte riassegnata.

4. La quota riassegnata non può essere oggetto di commercializzazione per le tre campagne lattiere successive.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione del sistema di regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare del latte bovino è affidata alle regioni; l'AIMA svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento sul piano nazionale e di relazione con gli organismi della Comunità europea. All'AIMA in particolare competono la vigilanza sul rispetto del quantitativo globale assegnato all'Italia e la predisposizione di criteri e di procedure omogenee per l'applicazione del sistema. Alle regioni competono l'acquisizione dei dati per l'assegnazione delle quote, la pubblicazione degli elenchi dei titolari di quota, fatte salve le predette funzioni di vigilanza dell'AIMA, le verifiche e le correzioni degli elenchi stessi, i controlli presso le aziende agricole e gli acquirenti sull'applicazione del regime, la gestione delle riserve regionali.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono costituiti al livello nazionale presso l'AIMA e a livello regionale presso gli assessorati all'agricoltura, comitati consultivi per l'attuazione della legge ai quali partecipano oltre ai rappresentanti della pubblica amministrazione i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei produttori e delle unioni nazionali.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2- Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonchè per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono determinate dalla produzione commercializzata nella campagna 1988-89 e

dalla maggiore quantità commercializzata nella campagna 1991-92, fatte salve le eventuali riduzioni di quote successivamente effettuate ai sensi del citato decreto-legge n. 727 del 1994. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-89 degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-86 ed il 1987-88. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nei casi precedenti, è attribuita una quota pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-92.»;

d) al comma 3, alla fine del primo periodo le parole: «a titolo di quota A.» sono soppresse;

e) al comma 6, le parole «1993-94», sono sostituite dalle seguenti: «1995-96», e le parole: «di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Regolamento CEE n. 3950/92»;

f) i commi 8 e 9 sono abrogati.

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1994» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Entro il 10 marzo di ciascun anno l'AIMA, sulla base dei dati forniti dalle regioni, predispone gli elenchi nazionali aggiornati dai produttori titolari di quote e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo. Gli elenchi curati dall'AIMA vengono trasmessi alle regioni per la pubblicazione. Le regioni sono tenute ad aggiornare i dati e a fornirli all'AIMA entro il 10 febbraio di ciascun anno.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino, presso le regioni possono esser presentate da parte dei produttori istanze di riesame della propria posizione. Le regioni sono tenute a verificare e rispondere a tali istanze entro trenta giorni; le posizioni corrette hanno immediata validità tramite una comunicazione scritta della regione al produttore. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'autocertificazione nei confronti dell'acquirente, sono ritenute valide tali istanze di riesame, nonchè i ricorsi alla magistratura ordinaria ed amministrativa. Tutte le variazioni di titolarità delle quote quali trasferimenti, correzioni, mutate conduzioni aziendali, sono recepite in un elenco regionale apposito fino al successivo aggiornamento del bollettino.»;

c) al comma 5, le parole «di cui all'articolo 12, lettera e) del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92».

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera c) del regolamento CEE n. 3950/92, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3, del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterla alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano, ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 3».

b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori per tutte le consegne che superano la quota individuale dei produttori medesimi come risultante dai bollettini regionali e degli elenchi di variazione regionale. Tale trattenuta è realizzata solo al termine della campagna dopo l'effettuazione della compensazione in associazione di cui all'articolo 5, comma 5, della presente legge e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e a livello nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della presente legge, dell'articolo 6 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, per i produttori associati e a livello delle Regioni per i produttori non associati.

4. È consentita una compensazione preventiva fra le maggiori e le minori quantità consegnate dai produttori membri di cooperative socie delle associazioni.»;

c) al comma 9, le parole: «ove entro 6 mesi dal termine del periodo»; sono sosti-

tuite dalle seguenti: «ove entro il 15 agosto di ciascun anno»;

d) al comma 10, le parole: «regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento CEE n. 536/93».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari da una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno le predette dichiarazioni anche all'associazione di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti delle associazioni, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai produttori associati titolari di vendite dirette, effettuano la compensazione tra le minori e maggiori quantità vendute dai produttori associati, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al comma 4 deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle Regioni ove ha sede l'associazione e all'AIMA.

6. Effettuata la compensazione le Associazioni provvedono ad imputare al produttore il prelievo dovuto. Il produttore deve versare tale prelievo entro il 1° settembre di ciascun anno.

7. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori debbono inviare copia

della ricevuta alle associazioni o alle regioni.

9. Le regioni, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale».

Art. 7.

1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «qualora vengano rispettati» alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «È comunque consentito il trasferimento delle quote dalle aree già sottoposte al prelievo di corresponsabilità di cui al regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 a tutte le altre, ma non viceversa»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. la cessione di cui al comma 2 è comunicata entro quindici giorni alla Regione, e ha efficacia dal momento della convalida da effettuarsi da parte della Regione stessa entro trenta giorni dalla comunicazione del produttore. Dall'avvenuta convalida sono informati entro quindici giorni i produttori interessati e l'AIMA per l'aggiornamento del bollettino»;

d) al comma 10, le parole: «ridotta del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotta del 10 per cento» e le parole «misure del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «misura del 5 per cento»;

e) al comma 14, le parole: «ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92».

Art. 8.

1. All'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «commi 3, 4, 8 e 9», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 8, 9 e 10»;

b) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c), d) ed f) del regolamento CEE n. 536/93».